

SENTENZA
PROCEDIMENTO F.I.G. N.16/2013
A CARICO DI GIUSEPPE ROSSI

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 19 giugno 2013 il Sostituto Procuratore Federale avv. Amedeo Motta rinviava a giudizio il signor Giuseppe Rossi, tesserato federale non professionista presso il "Golf Club Castello di Tolcinasco", per violazione dell'art. 6-6, lett.d) delle Regole del Golf.-

Il presente procedimento federale è stato instaurato su richiesta pervenuta dal Golf Club Castello di Tolcinasco, per avere Giuseppe Rossi modificato il proprio score, marcando un colpo in meno alla buca n. 12 (6 anziché 7).-

Più esattamente, il 17 aprile 2013, il signor Giuseppe Rossi, durante lo svolgimento della gara "Tolcinasco Wednesday Challenge" presso il Circolo "Golf Club Castello di Tolcinasco", alla buca n. 12, marcava un colpo in meno di quelli effettivamente giocati.-

Instaurato il presente procedimento, il Sostituto Procuratore avv. Amedeo Motta convocava avanti a sé il signor Giuseppe Rossi all'udienza del giorno 18 giugno 2013 e chiedeva a codesto Giudice di Prima Istanza la sospensione dello stesso dall'attività agonistica su tutto il territorio nazionale in pendenza del presente procedimento.-

In accoglimento alla richiesta del Sostituto Procuratore Federale avv. Motta, l'esponente Giudice Federale disponeva, con provvedimento in data

4 giugno 2013, la sospensione del signor Giuseppe Rossi da qualsiasi attività agonistica per sessanta giorni in pendenza del procedimento in corso.-

Il signor Giuseppe Rossi si presentava alla suindicata udienza e riconosceva di avere dichiarato un colpo in meno alla buca n. 12, avendo dimenticato il secondo colpo, del tutto inusuale per il suo tipo di gioco; riconosceva altresì come suo lo score rammostratogli e come sua la sottoscrizione del medesimo; si dichiarava inoltre consapevole del fatto che, nel suo team di gara, sono state comminate tre squalifiche.-

Il Sostituto Procuratore avv. Amedeo Motta provvedeva pertanto a chiedere il rinvio a giudizio del signor Giuseppe Rossi con istanza così formulata:

"Il sottoscritto Sostituto Procuratore Federale..... chiede che l'Ill.mo sig. Giudice di Prima Istanza, avv. Paola Bianchi Cassina, voglia procedere nei confronti del signor Giuseppe Rossi per l'illecito sportivo e disciplinare sopra contestato infliggendogli, ex art. 17 n. 2 del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica di sei mesi".-

Con convocazione del 25 giugno 2013, codesto Giudice Federale invitava il signor Giuseppe Rossi a comparire dinanzi a sè e al Sostituto Procuratore presso lo studio di questi, sito in Milano, all'udienza del 9 luglio 2013.-

Alla suddetta udienza il signor Rossi si presentava riportandosi alle dichiarazioni precedenti e ribadendo la sua buona fede che, sin dal primo momento, lo ha portato a riconoscere l'errore commesso; il Sostituto Procuratore Federale avv. Motta insisteva nell'istanza di cui al provvedimento di rinvio a giudizio e l'esponente Giudice si riservava di

decidere.-

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame non presenta particolare complessità, vista la documentazione in atti, che conferma l'illecito commesso dal signor Giuseppe Rossi (vedasi la relazione informativa del Segretario "Golf Club Castello di Tolcinasco" signor Nicola Veclani con la ricostruzione della buca in contestazione, la copia dello score di gara del signor Giuseppe Rossi e le dichiarazioni dallo stesso rilasciate).-

Del resto, lo stesso signor Rossi ha ammesso l'illecito contestatogli, riconoscendo il proprio errore, pur in buona fede e scusandosene.-

La richiesta di rinvio a giudizio del 19 giugno 2013 presentata dal Sostituto Procuratore di questa Federazione avv. Amedeo Motta appare coerente con il fatto contestato ed accertato, che costituisce violazione dell'art. 6-6 lett. d) delle Regole del Golf.-

Lo scrivente Giudice di Prima Istanza ritiene pertanto di aderire alla suddetta richiesta di rinvio a giudizio, anche se in forma lievemente mitigata, visto il comportamento tenuto dal signor Rossi fin dal momento della contestazione.-

DECISIONE

Alla luce di quanto premesso e del convincimento formatosi durante lo svolgimento del presente procedimento, si ritiene:

GIUSEPPE ROSSI colpevole della violazione dell'art. 6-6, lett. d) delle Regole del Golf; e conseguentemente, si commina al signor Giuseppe Rossi la pena della

SQUALIFICA TEMPORANEA

ai sensi dell'articolo 21 n. 2 del Regolamento di Giustizia per un periodo di quattro mesi dalla data della presente sentenza, da cui v`a peraltro decurtato il periodo di sospensione gi`a scontato e pari a giorni 44 (la squalifica cesser`a pertanto in data 5 ottobre 2013)

E LO SI AMMONISCE

affinch`e voglia in futuro attenersi ad un comportamento consono allo spirito del gioco ed alle regole del Golf, con preannuncio di pi`u gravi sanzioni disciplinari nel caso di reiterata infrazione alle regole del golf.-

SI COMUNICHI, ai sensi dell'art. 43 n. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.G.:

- a) al signor Giuseppe Rossi, presso la residenza in Milano – Viale Rimembranze di Lambrate, 11 -;
- b) al Procuratore Federale, avv. Paolo Berruti, presso la Federazione Italiana Golf, in 00196 Roma - Viale Tiziano, 74 -;
- c) al Sostituto Procuratore per la Lombardia, avv. Amedeo Motta, presso il suo studio sito in 20129 Milano - Via F. Hayez, 16 -;
- d) agli organi periferici nella cui giurisdizione risiede il Circolo "Golf Club Castello di Tolcinasco".-

Cos`i deciso in Bergamo, 18 luglio 2013.-

Il Giudice Adito

Avv. Paola Bianchi Cassina